



Fondata nel 1945

N.I. 39/2019

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

**Agli
Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 2 Luglio 2019

Oggetto: **Commenti "Decreto Crescita" e circolare n° 15 AdE**

Con riferimento alla N.I. n° 37 inviata ieri vi inoltriamo una nota di approfondimento redatta dal Dr. Francesco Scopacasa, che contiene una sintesi di tutte le novità anticipate con la suddetta N.I. e articolata nei seguenti punti:

1. Le disposizioni contenute nel c.d. "decreto Crescita";
2. Le disposizioni contenute nella Circolare dell'Agazia delle entrate n. 15/E del 29.6.19;
3. Le nuove Specifiche Tecniche, versione 8.0, allegate al Provv. AE n. 1820187 del 28.10.16;
4. Novità in tema di lotteria dei corrispettivi;
5. Comunicato-stampa Agenzia delle entrate n. 47 del 29.6.19.

Nell'invitarvi a trasferire queste informazioni anche all'interno della vostra Azienda, vi inviamo i nostri migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

comelab@comufficio.it

**COMITATO
Co Me LAB**
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

APP Comufficio



Aderente a



Premio E-proc



Dr. Francesco Scopacasa

2 luglio 2019

Avviato dal 1° luglio l'obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: moratoria temporanea dell'obbligo di trasmissione senza applicazione di sanzioni e rilascio delle nuove Specifiche Tecniche versione 8.0.

SOMMARIO

1. Le disposizioni contenute nel c.d. **"decreto Crescita"**;
2. Le disposizioni contenute nella **Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 29.6.19**;
3. Le nuove **Specifiche tecniche, versione 8.0**, allegata al Provv. AE n. 182017 del 28.10.16;
4. Novità in tema di **lotteria dei corrispettivi**;
5. **Comunicato-stampa** Agenzia delle entrate n. 47 del 29.6.19.

1. Le disposizioni contenute nel c.d. **"decreto Crescita"** (DL 30.4.19, n. 34, conv. in L. 28.6.19, n. 58, in G.U. n. 151 del 29.6.19).

L'art. 12 quinquies del c.d. **"decreto Crescita"** ha così sostituito il comma 6 ter dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 127/2015):

«6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

La nuova versione del predetto comma 6 ter **comporta le seguenti novità**:

- a) È **abrogata** la disposizione già contenuta nel precedente testo del comma 6 ter che prevedeva l'emanazione di un apposito decreto di concerto tra MISE e MEF, contenente l'elenco delle **zone geografiche** d'Italia non "coperte" ai fini della trasmissione telematica. Quindi, l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda adesso tutti gli esercenti di cui all'art. 22/IVA, ovunque ubicati e indipendentemente dalla zona geografica di esercizio. Si tratta di tutti i soggetti IVA – commercianti al minuto e attività assimilate – che emettono fattura a richiesta del cliente, fatte salve le operazioni che sono state **esonerate** con il DM 10.5.19 (V. N.I. Comufficio n. 30/2019);
- b) La trasmissione telematica dei **corrispettivi** deve essere effettuata **entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione come determinato ai fini IVA**. Va tenuto presente che l'art.



Fondata nel 1945

12 ter del medesimo "decreto Crescita" ha modificato l'art. 21, c. 4 del DPR n. 633/72 ed ha stabilito il nuovo termine di 12 giorni anche per l'emissione della **fattura c.d. "immediata"** (ferma restando la possibilità di emettere la fattura "differita" con le consuete modalità, ove ne ricorrano i presupposti).

Il **momento di effettuazione dell'operazione** è così stabilito in linea generale **dall'art. 6/IVA**, salvo casi particolari:

- a. Per le **cessioni di beni**, è il momento della **consegna del bene** ovvero – se anticipato – del pagamento totale o parziale (acconto) del corrispettivo;
- b. Per le **prestazioni di servizi**, è il momento del **pagamento del corrispettivo**;
- c. Sia per le cessioni di beni, sia per le prestazioni di servizi, è il momento dell'**emissione della fattura**, se questa è **anticipata** rispetto agli eventi sopra indicati.

Tuttavia, per la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi il cui **corrispettivo non sia stato riscosso**, si ritiene che – ai fini della decorrenza dei 12 giorni – debba farsi anche riferimento al **momento di ultimazione della prestazione**. Così, ad esempio, per una somministrazione di alimenti e bevande in un ristorante, l'esercente emetterà il documento commerciale al momento di ultimazione della prestazione anche se il corrispettivo non sia stato ancora riscosso e da tale data **si ritiene** debbano decorrere i 12 giorni per la trasmissione telematica dei dati del relativo corrispettivo.

- c) Restano fermi gli obblighi di **liquidazione periodica** dell'IVA (mensile o trimestrale in funzione del volume d'affari dell'esercente) e gli obblighi di **"memorizzazione"** giornaliera dei dati: relativamente a quest'obbligo, la Circ. AE n. 15 (V. oltre, par. 2) ha precisato che, qualora l'esercente non abbia ancora la disponibilità del registratore telematico, i soggetti potranno **adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso** ovvero tramite ricevute fiscali.
- d) Infine, la nuova versione del comma 6 ter stabilisce che l'esercente può trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **senza incorrere in sanzioni**. L'agevolazione ha la durata massima di **un semestre**: in sostanza, i dati dei corrispettivi del **1° luglio 2019** e quelli di tutti i giorni successivi fino al **31 luglio 2019**, possono essere trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle entrate entro il **31 agosto 2019**. Quelli relativi ai giorni dal successivo 1° agosto al 31 agosto 2019 potranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2019 e così via fino ai corrispettivi relativi ai giorni dal 1° al 31 dicembre 2019 che potranno essere trasmessi entro il 31 gennaio 2020.

Per le modalità con le quali potrà essere effettuata la trasmissione telematica dei dati, si vedano le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la Circ. n. 15/E del 28.6.19 (V. oltre, par. 2).

La medesima moratoria agevolativa si applicherà, per il **semestre** successivo, agli esercenti per i quali l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi decorrerà **dal 1° gennaio 2020**. Per tali soggetti l'agevolazione inizierà con i corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 che potranno essere trasmessi telematicamente entro il 29 febbraio 2020 e terminerà con i corrispettivi dal 1° giugno 2020 fino al 30 giugno 2020 che potranno essere trasmessi telematicamente entro il **31 luglio 2020**. A tale data cesseranno definitivamente le disposizioni agevolative.

In ogni caso tutti gli esercenti dovranno tenere presente che lo spostamento del termine di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non sposta i normali termini stabiliti per la liquidazione periodica dell'IVA.



2. Le disposizioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 29.6.19.

Accogliendo la richiesta avanzata da Comufficio, l'Agenzia delle entrate ha **tempestivamente** provveduto all'emanazione della Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 con la quale ha superato le **"potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri"**. **In particolare**, la Circolare dedica attenzione **ai soggetti che, alla data del 1° luglio 2019 non avevano ancora la disponibilità di un registratore telematico** e stabilisce che essi **"potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali"**.

L' esercente dovrà comunque provvedere ad inviare all'Agenzia delle entrate i dati così memorizzati, ma potrà farlo nel più ampio termine stabilito dal decreto "Crescita" (V. sopra, par. 1, lett. c)), utilizzando le **procedure telematiche** che saranno rese note nei prossimi giorni con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. **Comufficio** provvederà a comunicare tempestivamente agli Associati i contenuti del provvedimento non appena questi saranno disponibili.

La Circolare fornisce infine **due importanti precisazioni**:

- a) La procedura alternativa di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali **dovrà essere abbandonata dall'esercente nel momento in cui potrà disporre del Registratore telematico** e – comunque – al **termine del semestre** stabilito dal decreto "Crescita";
- b) In tale semestre **anche i soggetti che dispongono di un Registratore telematico** possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni**.

3. Le nuove Specifiche tecniche, versione 8.0, allegate al Provv. AE n. 182017 del 28.10.16 e il nuovo allegato dei codici di errore (Code-List-V.9).

In data 28 giugno 2019 l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile nel proprio sito la **versione 8.0** delle **Specifiche tecniche** relative ai Registratori telematici, allegate in origine al Provv. AE n.182017 del 28.10.16. In pari data è stato pubblicato anche il documento **Allegato-Code-List-V.9**, aggiornato mediante l'inserimento di nuovi **codici di errore**.

Con riferimento alle nuove **Specifiche tecniche 8.0** vi segnaliamo le principali **modifiche** rispetto alla precedente ver. 7.0, in ordine progressivo e con l'evidenza del paragrafo e del numero di pagina:

- 1) **par. 2.1 (pag. 13/43)** – E' stato eliminato il riferimento alla **fattura elettronica tramite RT**; L'argomento formerà oggetto di un futuro aggiornamento;
- 2) **par. 2.1 (pag. 13/43)** – E' stata inserita la nuova procedura per la **trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**; gli **operatori sanitari** che già trasmettono al sistema Tessera Sanitaria i dati delle cessioni e prestazioni sanitarie, potranno inviare al medesimo Sistema anche i dati fiscali, mantenendo invariato il tracciato XML da trasmettere e le regole di invio. A tal fine i produttori devono predisporre una versione del firmware che gestisce la chiamata al nuovo servizio.
- 3) **par. 2.4 (pag. 18/43)** – Per consentire l'**attivazione del registratore telematico** è stato inserito un nuovo servizio di registrazione dell'**esercente non ancora accreditato**, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. La nuova procedura **agevola il lavoro del tecnico abilitato** che, in precedenza,



Fondata nel 1945

non poteva procedere all'attivazione del RT se l'esercente non aveva preventivamente provveduto ad accreditarsi presso l'AE;

4) **par. 2.8 (pag. 26/43)** – Sono state inserite tre distinte **Procedure di emergenza**:

2.8.1 - assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo: in tale caso sarà possibile effettuare l'upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT;

2.8.2 - dispositivo fuori servizio: in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto del RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di "fuori servizio";

2.8.3 - recupero di alcune situazioni di **scarto della trasmissione** dei corrispettivi giornalieri.

5) **par. 2.9 – creazione del documento commerciale on-line**: è possibile utilizzare una nuova linea dedicata alla generazione del documento commerciale, con produzione della versione in pdf da rilasciare al cliente. La compilazione del documento commerciale è **disponibile sul sito web** dell'Agenzia delle entrate mediante l'accesso al portale Fatture e Corrispettivi, dove sulla home page è presente una apposita linea di gestione nella area Corrispettivi. Nelle Specifiche tecniche è riportato anche un **fac-simile del documento prodotto**. La procedura potrebbe tornare utile ai soggetti (es.: **artigiani**) che effettuano prestazioni di servizi al domicilio del cliente, costituite da poche e semplici transazioni giornaliere per le quali finora veniva generalmente certificato il corrispettivo mediante emissione della ricevuta fiscale.

4. Novità in tema di lotteria dei corrispettivi.

L'art. 12 quinquies, c. 2 del decreto "Crescita" ha modificato il comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in tema di lotteria dei corrispettivi, sostituendo le parole: «20 per cento» con le parole: «100 per cento».

Ne consegue che, **ferme restando le altre disposizioni finora note** sull'argomento della lotteria dei corrispettivi, al partecipante che provvede al pagamento dei beni o servizi acquistati con **modalità elettronica** anziché in contanti, il Sistema della lotteria **attribuirà un raddoppio delle probabilità di vincita** in luogo dell'aumento del 20 % che era stato stabilito in origine.

5. Comunicato-stampa Agenzia delle entrate n. 47 del 29.6.19.

L'Agenzia delle entrate ha dedicato all'argomento della trasmissione telematica dei corrispettivi un comunicato-stampa, disponibile all'indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c463c49-027c-4510-bc46-b6c67cf56967/057_Com.+st.+Corrispettivi+telematici+29.06.19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1c463c49-027c-4510-bc46-b6c67cf56967

